



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della L.R. 21/2014 e s. m. e i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTO il comma 2 dell'art. 7 della L.R. n. 14/2019;
- VISTA la circolare n. 99361 del 06/09/2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA l'istanza del 17/06/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in data 17/06/2015 al n. 80637, con la quale il Sig. Barraco Carlo, nato a XXXXX il XXXXX, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 08/06/2020 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015;
- VERIFICATO che il requisito pensionistico è raggiunto in data 06/09/2020;
- VISTA la nota prot. n. 144190 del 16/12/2019, con la quale si comunica al Dipartimento Regionale BB.CC. e I.S., tra gli altri, che il Sig. Barraco Carlo, ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato D.L. n. 201/2011 in data 06/09/2020;
- VISTA la nota prot. n. 19354 del 28/05/2020, del Dipartimento BB. CC. e I.S. dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della L.R. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 66801 del 24/07/2020, con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 16/09/2020;
- VISTO il D.A. n. 1556 del 03/06/1991, registrato alla Corte dei conti il 17/10/1991, reg. 15, fgl. 129, con il quale il predetto dipendente è stato nominato nella qualifica di "Agente Tecnico Custode e G.N. ", con decorrenza giuridica ed economica 15/06/1991;

VISTO il Decreto n. 17 del 12/01/2017, vistato alla Ragioneria centrale il 06/02/2017 al n. 108, con il quale al Sig. Barraco Carlo sono ricongiunti ai fini pensionistici, ex lege 29/79, anni 04 mesi 05 e giorni 29;

VISTO il D.D.G. n. 8453 del 07/09/2004, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 3146 il 29/09/2004, con il quale il Sig. Barraco Carlo, ai sensi e per gli effetti del D.P. Reg. 10/2001, è collocato nella categoria "C 4" con decorrenza 01/12/2001;

VISTO lo stato matricolare civile;

ACCERTATO che alla data del 15/09/2020, il Sig. Barraco Carlo vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni XX mesi XX e giorni XX e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 15/06/1991 al 15/09/2020	29	3	1
Decreto n. 17 del 12/01/2017	4	5	29
Servizio Militare	1	6	10
Totale	35	3	10

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16/09/2020 è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Barraco Carlo, nato a XXXXX il XXXXX, categoria "C", e contestualmente lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della Legge 23/08/2004 n. 243 e s. m. e i. e dell'art. 52, comma 5 della Legge Regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s. m. e i.

Palermo li, 29/07/2020

F.to
Il Dirigente Generale
C. Madonia

Visto si pubblici : F.to
Il Dirigente del Servizio 3
G.G. Palagonia

originale agli atti d'Ufficio